



**COMUNE di VILLONGO**  
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO  
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 29 aprile 2010

---



---

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**
**Introduzione**

Articolo 1	Presupposto dell'imposta	pag. 2	Articolo 23	Compensi speciali	pag. 11
Articolo 2	Definizioni	pag. 2	Articolo 24	Casi non previsti dal presente	pag. 11
Articolo 3	Soggetti passivi	pag. 2		Regolamento e rinvio dinamico	
Articolo 4	Soggetto attivo	pag. 2	Articolo 25	Norme finali	pag. 11
Articolo 5	Oggetto dell'imposta	pag. 3			
Articolo 6	fabbricati rurali	pag. 4			
Articolo 7	Base imponibile	pag. 5			
Articolo 8	Determinazione dell'aliquota e dell'imposta	pag. 5			
Articolo 9	Nozione di abitazione principale	pag. 6			
Articolo 10	Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale	pag. 6			
Articolo 11	Esenzioni	pag. 6			
Articolo 12	Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali	pag. 7			
Articolo 13	Riduzioni e detrazioni dell'imposta	pag. 7			
Articolo 14	Terreni agricoli condotti Direttamente	pag. 8			
Articolo 15	Versamenti	pag. 8			
Articolo 16	Dichiarazioni	pag. 8			
Articolo 17	Accertamento	pag. 10			
Articolo 18	Rimborsi	pag. 10			
Articolo 19	Nomina funzionario Responsabile	pag. 11			
Articolo 20	11				
Articolo 21	Sanzioni ed interessi	pag. 11			
Articolo 22	Contenzioso	pag. 11			

## Introduzione

Con il presente regolamento viene disciplinata l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel comune di Villongo, ai sensi di quanto prescritto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dal combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Le norme contenute nel presente regolamento sono state adeguate ai principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, che reca le "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" e sono dirette ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

### Art. 1

#### Presupposto dell'imposta

- 1) Il presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

### Art. 2

#### Definizioni

- 1) Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) *possesso*: il potere che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, secondo quanto disposto dall'art. 1140 del codice civile;
  - b) *proprietario*: colui che è titolare del diritto di godere e di disporre dell'immobile in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico;
  - c) *diritti reali di godimento*: il diritto di superficie, di enfiteusi, di usufrutto, di uso e di abitazione;
  - d) *usufrutto*: il diritto di godere dell'immobile e di percepirne i frutti, nel rispetto della sua destinazione economica;
  - e) *uso*: il diritto di servirsi di un immobile, e, se è fruttifero di raccoglierne i frutti per quanto occorre ai bisogni propri e della famiglia;
  - f) *diritto di abitazione*: il diritto di utilizzare la casa solo come abitazione, limitatamente ai bisogni del titolare di tale diritto e della sua famiglia. Agli effetti dell'ICI è diritto di abitazione quello che spetta al coniuge superstite, come previsto nell'art. 540 del Codice Civile, sull'abitazione utilizzata, ancorché risultante di esclusiva proprietà del defunto. E', invece, assimilato al diritto di abitazione quello che spetta al socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria;

- g) *enfiteusi*: il diritto di godere del fondo altrui in modo perpetuo o per un periodo, comunque, non inferiore ai venti anni, con l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone;
- h) *diritto di superficie*: il diritto di fare e di mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà, ovvero di alienare la costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo. Nel primo caso si parla di diritto di superficie in senso stretto o di ius edificandi; nel secondo caso, invece, si parla di superficie in senso lato o di proprietà superficaria;
- i) *concessione*: è il provvedimento con cui viene trasferito al destinatario del provvedimento stesso un diritto soggettivo o un potere di cui la pubblica amministrazione è titolare, ma che la stessa non intende esercitare direttamente, pur rimanendone titolare (es. concessione su beni demaniali);
- j) *multiproprietà*: consiste nell'acquisto della quota di proprietà indivisa di una singola unità immobiliare ad uso abitativo, insieme al diritto perpetuo ed imprescrittibile dell'uso pieno ed esclusivo dell'abitazione in un periodo predeterminato ogni anno.

### Art. 3

#### Soggetti passivi

- 1) Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, concessione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, nel caso di concessione su aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario.
- 2) Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del D.lgs. 504-1992 il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria
- 3) Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione;
- 4) L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

### Art. 4

#### Soggetto attivo

- 1) L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 1 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di

cui all'articolo 1 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 2 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

- 2) In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

### **Art. 5 Oggetto dell'imposta**

- 1) Oggetto dell'ICI sono gli immobili che corrispondono alle caratteristiche di seguito indicate, purché ubicati nel territorio del comune di Villongo, vale a dire:

#### **A) FABBRICATI**

- per fabbricato, si intende la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;
- il fabbricato in corso di costruzione non rientra, ai fini dell'imposta, nella nozione di fabbricato, ma in quella di area fabbricabile. Rientrano nel concetto di fabbricato anche i cosiddetti fabbricati "ex-rurali", i quali avendo perso almeno uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente, devono essere iscritti in catasto;
- sono pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile, le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa da parte del proprietario di quest'ultima ovvero dal titolare di un diritto reale sulla medesima. Affinché esista un rapporto pertinenziale tra due immobili debbono sussistere almeno due condizioni: una soggettiva, rappresentata dal fatto che l'unico proprietario dei due beni destini l'uno al servizio dell'altro e una oggettiva, consistente nella subordinazione funzionale del bene accessorio a quello principale.
- Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, nr. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, nr. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il

locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, nr. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11 del D.Lgs. 504/92; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

#### **B) AREE FABBRICABILI:**

- per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi dello stesso. Quando ad un terreno viene attribuita la natura di area fabbricabile, ne viene data comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- l'area per la quale sia iniziato l'utilizzo a scopo edificatorio rientra nella categoria delle aree fabbricabili fino al momento di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora siffatto momento sia antecedente a quello dell'ultimazione dei lavori di costruzione;
- è considerata, altresì, area edificabile, quella sulla quale già insiste un fabbricato in corso di demolizione e quella risultante dalla esecuzione sui fabbricati di interventi di recupero a norma dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da persone fisiche, coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale e destinati, dai predetti soggetti, all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile, e cioè, alle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali, nonché alle attività connesse.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del

territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Tali soggetti, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, devono comunque risultare iscritti negli appositi elenchi previsti dalla Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e tenuti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

### C) TERRENI AGRICOLI

- Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile, e riportate in precedenza;
  - Non sono considerati terreni agricoli i terreni diversi dalle aree fabbricabili sui quali non vengono esercitate le attività agricole indicate nell'art. 2135 del Codice Civile.
- Non sono, altresì, considerati agricoli i terreni, sia che si tratti di piccoli appezzamenti di terreno (cosiddetti orticelli) sia di appezzamenti di terreno di maggiore dimensione, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le citate attività agricole risultino esercitate occasionalmente, non in forma imprenditoriale.

### Articolo 6 Fabbricati rurali

- 1) Non è dovuta l'ICI relativamente ai fabbricati o porzioni di fabbricati, destinati all'edilizia abitativa, riconosciuti fiscalmente rurali, a condizione che vengano contemporaneamente soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
- a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
    - 1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
    - 2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
    - 3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
    - 4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
    - 5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'art. 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

I soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  - b) Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri

quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra, ovvero la funghicoltura od altra coltura intensiva, ovvero, il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 971, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

- c) Il volume di affari derivante da attività agricola del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si presume pari al limite massimo di cui all'art. 34, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  - d) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.
- 2) Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e in particolare destinate:
- a) alla protezione delle piante;
  - b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
  - c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
  - d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
  - e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
  - f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
  - g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
  - h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
  - i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
  - j) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
- 3) Le porzioni di immobili di cui al precedente comma 2, lettera f), destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

### Articolo 7

**Base imponibile**

- 1) La base imponibile è costituita dal valore degli immobili rientranti nell'ambito applicativo del tributo.
- 2) fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n° 131, nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale.
- 3) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, nr. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, nr. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, nr. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11 del D.Lgs. 504/92; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
- 4) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. A tal fine il Comune approva, con delibera di Consiglio Comunale, la perizia di stima per la determinazione del valore delle aree edificabili;
- 5) Qualora il contribuente dichiara ai fini ICI il valore delle aree fabbricabili in misura superiore ai valori determinati con le modalità indicate al comma precedente, il medesimo non potrà richiedere alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta eventualmente versata.
- 6) Per le aree edificabili acquisite o cedute a qualsiasi titolo successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il valore di riferimento è quello indicato nell'atto comprovante il passaggio di proprietà, comunque non inferiore a quello stabilito al punto 4) del presente articolo;
- 7) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31 comma 1 lett. c), d) ed e) della Legge 05 agosto 1978 n° 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 5 del presente regolamento, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;
- 8) Per i terreni agricoli, il valore è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del 25%, un moltiplicatore pari a settantacinque;
- 9) Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n° 1089 del 1939 e successive modificazioni, in quanto destinati ad abitazione e non strumentali per l'esercizio di una attività economica, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per le quali la consistenza è espressa in metri quadrati od in metri cubi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, la superficie è trasformata in vani catastali dividendola per il coefficiente 16, con arrotondamento al mezzo vano;

**Articolo 8****Determinazione dell'aliquota e dell'imposta**

- 1) L'aliquota è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo, salvo proroghe stabilite per legge e salvo quanto disposto dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 446/1997 e successive modificazioni. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota stabilita dal Comune nella precedente annualità che comunque non può essere inferiore al 4 per mille, fermo restando la

disposizione di cui all'articolo 84 del Decreto Legislativo 77/1995, e successive modifiche.

- 2) L'aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati.
- 3) L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce

### **Art. 9**

#### **Nozione di abitazione principale**

- 1) Per abitazione principale del soggetto passivo, si intende l'immobile dove il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che si identifica, salvo prova contraria, con quello di residenza anagrafica.

### **Art. 10**

#### **Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale**

- 1) Sono equiparate all'abitazione principale per quanto concerne l'esenzione:
  - a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
  - b) Le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e familiari in linea retta fino al primo grado di parentela e le relative pertinenze con i limiti di cui all'art. 9 lett. k) del presente regolamento;

### **Art. 11**

#### **Esenzioni**

- 1) Sono esenti dall'imposta:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti e dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29/09/1973 n° 601 e successive modificazioni;
  - d) I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;

- e) I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27/05/1929 n° 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n° 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i) ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. i) del D.Lgs. 504/1992, sono esenti dall'ICI gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a) della L. 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione si intende applicabile alle attività sopra indicate a condizione che non abbiano natura esclusivamente commerciale; Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, l'esenzione dall'I.C.I. prevista all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti indicati al presente comma, compete esclusivamente per i fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
- j) Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008 n. 126, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, ad esclusione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, sono esenti;
- k) le pertinenze ancorché distintamente iscritte a catasto, con il limite massimo di una per ogni unità immobiliare, a condizione che le stesse siano:
  1. utilizzate direttamente e possedute da chi utilizza e possiede l'abitazione principale;
  2. comprese nella categoria catastale C/6 ed utilizzate come rimesse o autorimesse;
  3. comprese nella categoria catastale C/2 ed utilizzate come cantine o depositi;
  4. in numero massimo di 1 (una);
  5. ubicate nello stesso fabbricato o corpo di fabbrica dell'unità immobiliare principale

o, in caso contrario, acquistate con il medesimo atto di compravendita ovvero con atto successivo, dove ai fini dell'Imposta di Registro, siano vincolate all'unità immobiliare principale e beneficino delle agevolazioni per la prima casa;

Qualora le pertinenze dell'abitazione principale soddisfino le condizioni di cui alla lettera k) del presente articolo, dovranno essere dichiarate con le modalità di cui all'articolo 14 del presente regolamento.

- l) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 1 del D.L. 93/2008, convertito con modificazioni dalla L. 126/2008, è esente, qualora non risulti classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti assegnatario, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
  - m) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - n) gli alloggi regolarmente assegnati in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
- 2) L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

### Articolo 12

#### Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali

- 1) Ai sensi dell'art. 59, 1° comma, lettera e) del D.Lgs. 446/97, alle abitazioni principali, considerate tali per espressa previsione legislativa, sono assimilate le seguenti fattispecie:
  - a) ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 23/12/1996 n° 662, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - b) ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. e) del D.lgs. 446/1997, l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale, con obbligo di residenza e le relative pertinenze con i limiti di cui all'art. 11 lett. k) del presente regolamento;

### Art. 13

#### Riduzioni e detrazioni dell'imposta

- 1) L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 04/01/1968 n° 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
- 2) Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la comunicazione o con la dichiarazione di cui all'articolo 12 del presente regolamento.
- 3) Non possono godere della presente riduzione i fabbricati non ultimati ed i fabbricati non completamente inutilizzati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.
- 4) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo, fatte salve le fattispecie esenti elencate negli artt. 9 e 10 del presente regolamento, si detraggono Euro 104,00#, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per le seguenti:
  - a) ai proprietari di abitazioni rientranti nelle categorie A1, A8, A9;
  - b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
- 5) Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi, indipendentemente dalla percentuale di possesso.

### Art. 14

#### Terreni agricoli condotti direttamente

- 1) I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente ad Euro 25.822,85#, con le seguenti riduzioni:
  - a) Del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti Euro25.822,84# e fino a Euro61.974,83#;
  - b) Del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro61.974,83 e fino a Euro 103.291,38#;
  - c) Del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro103.291,38# e fino a Euro 129.114,23#.
- 2) Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo, si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni. Nel caso di contitolarità l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni spettano per intero ma ai soli soggetti in possesso delle qualifiche indicate al comma 1 del presente articolo sulla quota di possesso da ciascun soggetto detenuta.

#### **Art. 15 Versamenti**

- 1) L'imposta è dovuta dai soggetti indicati all'art. 3 del presente regolamento, per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) I soggetti indicati all'art. 3 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il giorno 16 del mese di giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato in una delle forme previste dall'articolo 52 del D.Lgs.n. 446 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Permane la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.  
A tal fine all'atto del primo versamento congiunto, il contribuente che ha effettuato il versamento, comunica all'ufficio tributi comunale, il codice

fiscale e la percentuale di possesso di tutti i contitolari, nonché i dati catastali relativi ad ogni immobile per il quale si è optato per il versamento congiunto;

- 3) Le persone fisiche non residenti, nel territorio dello Stato, possono effettuare il versamento, oltre che secondo le modalità indicate nel presente articolo, in unica soluzione nel periodo dal 1° al 16 dicembre di ciascun anno con applicazione degli interessi del 3%;
- 4) I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta pari o inferiore ad Euro 12,00#.

#### **Articolo 16 Dichiarazione**

- 1) A decorrere dall'anno 2007, e' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n.1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico (MUI).
- 2) La dichiarazione ICI deve essere presentata nei seguenti casi:
  - **Gli immobili godono di riduzioni dell'imposta.**  
Le fattispecie sono quelle previste dal comma 1 dell'art. 8 e dal successivo art. 9 del D. Lgs. n. 504 del 1992, concernenti rispettivamente:
    - a) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che per l'applicabilità della riduzione dell'imposta al 50% per i fabbricati è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo. Si precisa, inoltre, che l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In entrambi i casi l'applicazione dell'agevolazione decorre dal momento in cui le procedure sono state attivate ed alla dichiarazione deve essere allegata idonea documentazione. Occorre ad ogni modo precisare che il comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire ulteriori modalità di attestazione di tale condizione;

- b)** i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti. Rientrano in tale tipologia di immobili le aree fabbricabili possedute e condotte da detti soggetti, sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.  
Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista e sia in quello in cui si perde il relativo diritto;
- c)** gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI.  
Si tratta in particolare degli immobili oggetto di atti notarili formati o autenticati prima del 1° giugno 2007 per i quali è stato esteso l'utilizzo obbligatorio del MUI solo da tale data.
- 3) Si deve, inoltre, presentare la dichiarazione ICI nei casi in cui il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. Le fattispecie più significative sono le seguenti :
- a)** l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria.  
Si precisa che se è stato stipulato un contratto di locazione finanziaria riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992, la dichiarazione deve essere presentata nell'anno successivo a quello nel quale si è avuta la variazione della soggettività passiva;
- b)** l'immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- c)** l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un'area fabbricabile.  
In questi casi, nonostante che il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, tuttavia l'informazione relativa al valore dell'area deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono essere dichiarate le variazioni del valore dell'area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale;
- d)** il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
- e)** l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
- f)** l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
- g)** l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio. Ciò avviene, ad esempio, nel caso di prima assegnazione oppure nell'ipotesi in cui l'alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell'anno;
- h)** l'immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Ciò avviene, ad esempio, nel caso di prima assegnazione oppure nell'ipotesi in cui l'alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell'anno;
- i)** l'immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
- j)** l'immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
- k)** per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
- l)** l'immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;
- m)** l'immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (DOC-FA);
- n)** è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto;
- o)** è intervenuta, relativamente all'immobile, un'estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
- p)** l'immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- q)** le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma. Nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;
- r)** l'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà). L'art. 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha, infatti, stabilito che solo il pagamento dell'ICI deve essere effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione, mentre l'obbligo di presentazione della dichiarazione resta a carico dei singoli soggetti passivi;
- s)** l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;

- t) si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori);
  - u) l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria;
  - v) l'immobile è stato oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
- 4) La dichiarazione deve essere redatta sul modello approvato annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Detta dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.
  - 5) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.
  - 6) Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione è presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
  - 7) La dichiarazione deve essere inviata al Comune:
    - a) in busta chiusa, tramite il servizio postale, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in tal caso farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante;
    - b) consegnata direttamente al Comune. In tal caso al contribuente sarà rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione.

#### **Art. 17 Accertamento**

- 1) Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
- 2) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che il suo contenuto essenziale non sia riportato nell'atto medesimo. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio

presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile proporre un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale a cui è possibile ricorrere nonché il termine di sessanta giorni entro il quale è possibile effettuare il relativo pagamento.

- 3) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
- 4) Nel caso di omesso pagamento dell'imposta il Comune provvede all'accertamento d'ufficio o in rettifica, mediante avviso motivato, con l'individuazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi, da notificare al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
- 5) Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento i comuni possono invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
- 6) Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.
- 7) Non si farà luogo all'emissione di avviso di accertamento qualora l'ammontare del tributo da versare, risulti inferiore a Euro 12,00#.
- 8) Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n° 218 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### **Art. 18 Rimborsi**

- 1) Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui il diritto alla restituzione è stato definitivamente accertato. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura di legge, con maturazione giornaliera e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
- 2) Le richieste di rimborso verranno esaminate solo se dettagliate con l'indicazione degli importi versati per ogni singola unità immobiliare posseduta;

- 3) Non si dà luogo al rimborso nel caso in cui l'imposta versata in eccedenza risulta pari o inferiore a euro 12,00.

#### **Art. 19**

##### **Nomina funzionario responsabile**

- 1) Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

#### **Art. 20**

##### **Riscossione coattiva**

- 1) Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dall'articolo 13, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. In alternativa, la riscossione coattiva può essere effettuata con decreto ingiuntivo di cui al regio decreto n. 639 del 1910, qualora tale sistema sia ritenuto più conveniente.
- 2) La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva del tributo e degli interessi moratori ma delle sole sanzioni, le quali, invece, sono rimosse con le gradualità imposte dall'articolo 68 del D.Lgs.n.546/92.

#### **Art. 21**

##### **Sanzioni ed interessi**

- 1) Nel caso di evasione totale si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00;
- 2) Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
- 3) Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, qualora l'errore non risulti scusabile ai sensi dell'articolo 10 della legge 212 del 27 luglio 2000 in tema di Statuto del contribuente, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00# a euro 258,00#. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
- 4) Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per

ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

- 5) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

#### **Art. 22**

##### **Contenzioso**

- 1) Contro gli atti impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 31/12/1992 n° 546, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo.

#### **Art. 23**

##### **Compensi speciali**

- 1) Il Comune, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può attribuire al personale addetto all'ufficio tributi compensi incentivanti, collegati al raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito, con particolare riferimento al recupero dell'evasione. A tal fine può essere istituito un fondo per l'erogazione di compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo.
- 2) La Giunta Comunale in tal caso determina l'ammontare del fondo ed i criteri per l'erogazione.

#### **Articolo 24**

##### **Casi non previsti dal presente regolamento e rinvio dinamico**

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, le leggi nazionali e regionali, lo Statuto comunale e i regolamenti comunali.
- 2) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

#### **Art. 25**

##### **Norme finali**

- 1) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, deve ritenersi esplicitamente abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 18 marzo 2009, nonché tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente regolamento.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, con effetto dal 1° gennaio 2010.